



“Fondo di Solidarietà Alimentare”

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

DESTINATARI

Con deliberazione n. 18 del 03/02/2021 basata sull'ordinanza n. 658/20 della protezione civile e successivo D.L. 154/20 in materia di gestione fondo di solidarietà alimentare, l'Ufficio Servizi Sociali definisce la platea dei soggetti aventi diritto:

- A. Che non siano percettori di alcun tipo di reddito, né da lavoro dipendente, né proveniente da affitti o altre forme di rendita; salvo che il reddito disponibile sia dato da ammortizzatori sociali il cui valore sia inferiore allo stipendio medio percepito.**
- B. Se il reddito percepito è derivante da lavoro autonomo e il fatturato (auto dichiarato) dell'anno 2020 sia ridotto del 30% rispetto al fatturato 2019;**
- C. Situazioni sociali che per la loro complessità e particolarità, saranno singolarmente valutati.**

I NUCLEI SARANNO AMMESSI AL BENEFICIO SOLO SE:

Alla data di presentazione della domanda non dispongono di risorse economiche di entità pari o superiore a 7.000,00€ o in caso di presenza di figli minori 12.000,00€.

Verrà data precedenza a chi non è assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, NASPI, Indennità di mobilità...)

Verrà data precedenza ai nuclei con presenza di minori e/o un componente del nucleo familiare diversamente abile.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Le somme sono erogabili per un massimo di DUE MESI, su presentazione di regolare richiesta, FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE.

Nucleo familiare	Buono spesa mensile
1 persona	€ 200
2 persone	€ 300
3 persone	€ 400
4 persone	€ 500
5 e oltre persone	€ 700

L'Accoglimento di successive richieste è su valutazione dell'ufficio Servizi Sociali.